

Lorenzo del Federico

ESERCIZI, CASI E MATERIALI

per lo studio del diritto tributario

Quarta edizione

On line:
CASI E MATERIALI



lamiaLibreria



G. Giappichelli Editore

PREFAZIONE ALLA QUARTA EDIZIONE

Gli ESERCIZI, CASI E MATERIALI *per lo studio del diritto tributario* consolidano il loro ruolo nel panorama degli strumenti didattici. L'ampio successo ottenuto nei corsi di studio universitari, nei master e nelle iniziative di alta formazione professionale, rende opportuna una quarta edizione, aggiornata ed arricchita sulla base dei preziosi suggerimenti formulati dai tanti qualificati ed attenti utilizzatori.

Ormai da tempo le riforme universitarie ed i conseguenziali nuovi assetti della didattica hanno sollecitato ampie riflessioni sull'opportunità di innovare metodo e contenuti degli insegnamenti. Le nuove prospettive riguardano sia la didattica universitaria, sia l'alta formazione *post lauream* (master universitari, corsi di perfezionamento, scuole professionali ecc.).

La didattica *on line* è passata ormai dalla fase sperimentale alla piena maturità.

Sono emerse alcune linee di fondo, quanto mai rilevanti per le materie di area giuridica e comuni alle variegata esperienze didattiche: il discente deve essere coinvolto come soggetto attivo; l'insegnamento deve integrare la preparazione teorica con la dimensione applicativa; vanno offerti supporti materiali, documentali ed occasioni di indagine e di verifica empirica. Basti pensare ai nuovi indirizzi dei corsi universitari, all'integrazione fra corsi, laboratori e tirocini, alla ripresa di interesse per il *case method* di matrice statunitense, alle iniziative in tema di cliniche legali ecc. Anche le esperienze europee confortano tali tendenze, offrendo sperimentate ed interessanti occasioni di confronto e riflessione. Ciononostante la manualistica italiana continua a mantenere la sua connotazione tradizionale.

Il panorama della manualistica italiana nel settore del diritto tributario è ricco e pregevole, ma si riscontra la tendenza a privilegiare i profili di maggiore spessore della materia, dal punto di vista culturale, scientifico e teorico, a scapito di quelli più modestamente tecnici ed applicativi. La manualistica assicura grande e proficua attenzione ai principi generali, alla fiscalità complessa, alle procedure tributarie ed alla tutela del contribuente, ma resta marginalizzato il profilo della fiscalità di base, della gestione, degli adempimenti e degli aspetti applicativi. I nostri manuali universitari risultano quindi di grande pregio sul piano sistematico, ma non offrono molto per quanto riguarda la sfera applicativa, nella quale gli esercizi, i casi ed i materiali risultano essenziali per dare concretezza alla didattica.

In tale contesto è maturata nel 2014 l'idea di elaborare un libro dedicato agli ESERCIZI, CASI E MATERIALI *per lo studio del diritto tributario*, da affiancare ai prestigiosi e consolidati manuali oggi presenti nella vasta e qualificata offerta editoriale. Sulla base di una pluriennale esperienza questa quarta edizione delinea meglio la struttura e la funzione dell'innovativo strumento didattico, ormai diffusosi in molteplici corsi di studio universitari, master e scuole di alta formazione professionale.

Tuttavia a fronte dell'attuale caos legislativo resta fermo ed imprescindibile il ruolo del classico manuale universitario: studiare i principi, la parte generale della materia, il sistema tributario nella sua organicità, risulta, oggi più che mai, fondamentale. Pertanto questo contributo ha senso soltanto in una logica di affiancamento allo studio di un buon manuale universitario.

In ragione delle sue sperimentate peculiarità il libro si articola in tre parti: la prima, dedicata agli esercizi, contenuta integralmente nel presente, classico, volume cartaceo; la seconda, dedicata ai casi, consultabile *on line*; la terza, dedicata ai materiali, anch'essa consultabile *on line*.

Tra esercizi e casi vi è una omogeneità tematica; mentre i materiali sono stati scelti autonomamente, con l'obiettivo di consentire la conoscenza "documentale" oltre che quella teorica. Gli esercizi ed i casi riguardano le imposte sui redditi, l'Irap e l'Iva, ovvero i tributi più rilevanti nella gestione della fiscalità; i materiali sono stati selezionati in ragione dei momenti più significativi nella dinamica dei rapporti tributari, privilegiando le dichiarazioni, i controlli e gli accertamenti.

Gli esercizi sono inseriti in un contesto informativo ed esplicativo minimale, e tendono a coniugare l'approccio giuridico con il dato quantitativo (ineludibile nella gestione della fiscalità). I casi sono stati individuati in modo tale da sviluppare riflessioni di carattere critico e soprattutto laboratori basati sul *case method*. I materiali rispondono all'esigenza di conoscenza diretta e concreta della documentazione e delle sottese fenomenologie giuridiche.

La scelta dei temi è volutamente minimalista: infatti nell'esperienza dell'insegnamento non mancano gli ottimi manuali o gli approfonditi apporti dogmatici, ma c'è bisogno di supporti di base per una didattica più concreta.

Questo nuovo strumento tende a coniugare la cultura del sapere con quella del saper fare ed è rivolto ad ogni diverso livello di insegnamento, dai corsi universitari di base, ai master, dai corsi di perfezionamento alle scuole professionali. E ciò in ragione della struttura multilivello e dell'estensione della parte *on line*, contenente una ingente quantità di casi e materiali, di variegata complessità.

I casi e materiali sono consultabili e gestibili *on line* e ciò è risultato particolarmente proficuo durante l'emergenza sanitaria COVID 19, che ha comportato lo sviluppo e la diffusione della didattica a distanza.

Sia nella didattica a distanza, sia in quella classica, saranno i docenti a calibrare le proprie scelte ed a combinarle con le esigenze e le capacità dei discenti, trovando un giusto equilibrio tra i variabili fattori di complessità degli esercizi, la maggiore o minore difficoltà della casistica, la compilazione e lo sviluppo della documentazione raccolta nei materiali, l'elasticità della documentazione *on line*.

Il libro è nato per iniziativa del CIRTE (Centro Inter. Ricerche Tributarie Europee), che tra i suoi fini di studio e ricerca annovera anche quello di elaborare tecniche e materiali didattici innovativi che tengano conto della tradizione italiana e delle esperienze europee.

Il lavoro svolto si è avvalso del prezioso e fondamentale contributo di alcuni validissimi studiosi, cui vanno i miei più sinceri ringraziamenti: Alessandra Magliaro, Christian Califano, Concetta Ricci, Caterina Verrigni, Francesco Montanari, Gabriele Marini, Mario Cermignani, Francesca Miconi, Silvia Giorgi, Marco Baldacci, Simone Ariatti, Alberto Amori e Virginia Scalera.

Soltanto grazie alla loro particolare competenza è stato possibile aggiornare il libro, concepire e sviluppare gli esercizi, individuare i casi e selezionare i materiali, contenuti nell'ampia ed innovativa parte *on line*. Senza il loro aiuto questa quarta edizione non sarebbe nata. È chiaro però che la responsabilità del lavoro è mia, e dunque esclusivamente a me saranno imputabili eventuali lacune ed errori.

Come sempre sarò grato a chi vorrà fornirmi segnalazioni costruttive in merito; del resto, proprio per le sue connotazioni, si tratta di uno strumento fluido ed in evoluzione, per cui sarà facile e doveroso recepire i consigli. Ed invero questa quarta edizione presenta molteplici aggiornamenti e modifiche frutto dei rilievi e dei suggerimenti formulati da professori, studiosi, professionisti e studenti.

Probabilmente anche questa quarta edizione susciterà perplessità, riserve e critiche, a causa delle peculiarità e dei contenuti del volume; cercherò di tenerne conto, proseguendo dall'intento di dare comunque un contributo all'innovazione della didattica del diritto tributario.

Lorenzo del Federico

marzo 2021

ESERCIZI

1. Determinazione dell'Irpef
2. Tassazione separata
3. Reddito agrario e reddito di impresa
4. Reddito d'impresa e risultato d'esercizio: le variazioni in aumento e in diminuzione
5. Gli interessi passivi nel reddito d'impresa
6. Ammortamenti
7. Accantonamenti
8. Reddito delle società di comodo
9. Determinazione dell'Iva in fattura e tipologia delle operazioni
10. Rettifica della detrazione e *pro rata* Iva
11. Determinazione dell'Irap

1. DETERMINAZIONE DELL'IRPEF

Sommario: Premessa. – 1. Rilevanza delle perdite. – 2. Progressività delle aliquote. – 3. Deduzioni e detrazioni.

Premessa

Il meccanismo legislativo che conduce dalla determinazione del reddito complessivo alla quantificazione dell'Irpef dovuta si compone di vari passaggi. Dopo aver sommato i **singoli redditi**, occorre dedurre gli **oneri deducibili**, previsti tassativamente all'art. 10 del t.u.i.r.; in questo modo si ottiene la **base imponibile netta** sulla quale devono essere applicate le **aliquote**. Sul risultato così ottenuto, **imposta lorda**, si operano le **detrazioni** d'imposta ottenendo così l'**imposta netta**. Dall'imposta netta, se esistenti, occorre poi sottrarre i **crediti d'imposta**, le **ritenute** a titolo d'acconto, gli **acconti**.

In prima battuta, dopo aver calcolato i singoli redditi delle sei categorie previste nel Testo unico secondo le regole di determinazione proprie di ciascuna categoria, occorre effettuare la somma. Dal momento che il reddito di lavoro autonomo e quello d'impresa possono avere anche un risultato negativo, poiché nella determinazione di questi redditi è prevista una valorizzazione anche di spese e componenti negativi è più corretto parlare di somma algebrica.

1. La rilevanza delle perdite

La rilevanza delle perdite, nel tempo, è stata oggetto di modifiche legislative.

Nel caso di perdite derivanti da attività di lavoro autonomo queste andranno a diminuire il reddito lordo derivante dal possesso di redditi di altre categorie (cd compensazione orizzontale).

Al contrario se le **perdite** sono relative all'esercizio di **imprese commerciali**, o derivano da partecipazione in società di persone, è ammessa la compensazione **solo** con i redditi della medesima categoria. In questo caso le perdite potranno es-

sere computate in diminuzione dal reddito d'impresa nei successivi periodi d'imposta (c.d. compensazione verticale) senza limitazione temporale ma con un tetto dell'80% di tali redditi di ogni esercizio. Tetto che non si applica al riporto delle perdite conseguite nei primi tre esercizi.

ESEMPIO 1A Riporto delle perdite (compensazione orizzontale):

Mario Rossi possiede:

- 15.000,00 euro di **redditi fondiari**;
- 10.000,00 euro di **redditi di capitale**;
- 5.000,00 euro di **perdite** derivanti da **lavoro autonomo**.

Il suo reddito si determina sommando i redditi fondiari e quelli di capitali, e sottraendo la perdita derivante da lavoro autonomo:

$$15.000,00 + 10.000,00 - 5.000,00 = 20.000,00.$$

ESEMPIO 1B Riporto delle perdite (compensazione verticale):

Alfio Bianchi, imprenditore individuale possiede:

- 150 euro **redditi fondiari**;
- 800 euro **reddito di partecipazione in snc**;
- 1.000 euro **perdite** derivanti **da impresa**.

a) Alfio Bianchi compensa la perdita con l'intero ammontare del reddito della S.n.c. (che viene dunque azzerato) e riporta a nuovo l'eccedenza di 200.

b) Alfio Bianchi dichiara dunque **un imponibile di 150** pari al reddito da fabbricati.

c) Nel secondo periodo d'imposta, immutati gli altri redditi, ha realizzato redditi d'impresa per 1.000 euro. In tale situazione potrà portare in diminuzione dal suo reddito d'impresa, la perdita (di 200) verificatasi l'anno precedente.

Il suo reddito lordo sarà dunque: 150 euro **redditi fondiari** + 800 euro **redditi da partecipazione in snc** + 800 euro **redditi impresa** (pari alla differenza tra i 1.000 **reddito d'impresa** - 200 **perdite d'impresa** esercizio precedente = 800), ossia $150 + 800 + 800 = 1.750$

2. Progressività delle aliquote

L'Irpef è un'imposta progressiva, nel rispetto del principio costituzionale sancito al co. 2 dell'art. 53 Cost. e quindi l'aliquota cresce al crescere della base imponibile.

La progressività dell'Irpef è una progressività per **scaglioni**, con aliquote proporzionali all'interno dello stesso scaglione.

Attualmente esistono cinque scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23%;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27%;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38%;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41%;
- e) oltre 75.000 euro, 43%.

ESEMPIO 1C Applicazione scaglioni d'imposta

Si consideri un reddito di 30.000 euro. Per determinare l'imposta da pagare occorre scomporre il reddito per applicare l'aliquota corrispondente:

- i primi 15.000 euro devono essere sottoposti all'aliquota del 23%;
- da 15.000 e fino a 28.000 euro occorre applicare l'aliquota del 27%;
- gli ultimi 2.000 euro devono essere sottoposti ad aliquota del 38%.

$$15.000 \times 23\% = 3.450$$

$$28.000 - 15.000 = 13.000 \times 27\% = 3.510$$

$$2.000 \times 38\% = 760$$

L'imposta dovuta sarà quindi pari a 7.720 euro (2.450 + 3.510 + 760).

3. Deduzioni e detrazioni

La caratteristica dell'Irpef quale imposta personale sui redditi si evidenzia, in modo peculiare, relativamente agli **oneri deducibili** e alle **detrazioni d'imposta**.

Il legislatore in questo modo permette al soggetto passivo di valorizzare spese personali non collegate alla produzione dei vari redditi; valorizzazione che comporta un minor onere tributario.

Dal punto di vista generale queste spese possono essere deducibili dal reddito o detraibili dall'imposta.

La scelta tra **deduzioni** o **detrazioni** non è neutra: la deduzione incide sul reddito complessivo lordo (la somma algebrica dei redditi) e a parità d'importo avvantaggia i possessori di redditi più elevati. La detrazione per oneri, invece, incide sull'imposta con una percentuale fissa (19% dell'importo dell'onere; art. 15 del t.u.i.r.) consentendo un risparmio quantitativamente uguale per tutti i contribuenti, ma non equivalente sotto il profilo qualitativo, dal momento che sarà maggiormente apprezzabile per chi è titolare di un reddito basso rispetto ad un contribuente con reddito elevato.

ESEMPIO 1D Differenza deduzioni e detrazioni

Un **onere deducibile** di 1.000 euro darà un risparmio di imposta di 230 euro a colui che ha un'aliquota marginale del 23%.

Per chi ha un'aliquota marginale del 43% il risparmio sarà di 430 euro.

Se invece si trattasse di una **detrazione d'imposta** l'importo della detrazione, pari a 190 (19% di 1.000) sarebbe uguale per tutti, ma avvantaggerebbe maggiormente coloro che hanno un'aliquota inferiore.

Le detrazioni d'imposta possono essere distinte in:

- detrazioni per oneri (art. 15 del t.u.i.r.);
- detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del t.u.i.r.);
- detrazioni collegate al tipo di reddito percepito (art. 13 del t.u.i.r.);
- detrazioni per canoni di locazione (art. 16 del t.u.i.r.);
- detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art. 16 *bis* del t.u.i.r.).

Le **detrazioni per oneri**, tassativamente previste all'art. 15 prevedono una percentuale fissa di detrazione stabilita al 19% della spesa sostenuta. Prevedono talvolta limiti massimi (ad es. le spese funebri sono detraibili per importo non superiore a 1.549,37 euro), talvolta franchigie (le spese sanitarie sono detraibili per la parte che eccede 129,11 euro).

Le detrazioni per carichi di famiglia previsti per coniuge, figli ed eventualmente altri familiari a carico è prevista in somme che decrescono con l'aumentare del reddito.

Altre detrazioni sono previste, sempre in misura decrescente con l'aumentare del reddito, nel caso di possesso di alcune categorie di reddito (redditi di lavoro dipendente, da pensione, ecc.).

Le detrazioni per canoni di locazione, anche queste previste con un meccanismo che tiene in considerazione il reddito complessivo, sono previste per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

All'art. 16 *bis*, infine è prevista la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

ESEMPIO 1E Calcolo imposta netta

Si ipotizzi la situazione di un **lavoratore dipendente** con un reddito annuo di 30.000 euro, sposato con coniuge a carico, che nel periodo d'imposta abbia sostenuto spese così distinte:

- 1.000 euro erogazione liberale per l'Istituto Centrale per il sostentamento del Clero della Chiesa Cattolica (**onere deducibile**);
- 2.000 euro per spese mediche (**onere detraibile** al 19% esclusa una franchigia di 129 euro);

Calcolo dell'Irpef dovuta:

30.000 (reddito lordo) – 1.000 (onere deducibile) = **29.000 (reddito netto)**

Applicazione dell'aliquota:

Aliquota Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni

- fino a 15.000,00 euro = 23% sull'intero importo;
(23% di 15.000,00 = 3.450,00 euro);
- oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 = 27% su parte eccedente 15.000,00;
(27% su parte eccedente 15.000,00 euro + 3.450,00 euro);
- oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 = 38% su parte eccedente 28.000,00;
(38% su parte eccedente 28.000,00 + 6.960,00 euro);
- oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 = 41% su parte eccedente 55.000,00;
(41% su parte eccedente 55.000,00 + 17.220,00 euro);
- oltre 75.000,00 euro = 43% su parte eccedente 75.000,00
(43% su parte eccedente 75.000,00 + 25.420,00 euro).

Scomponendo dunque il reddito netto di 29.000 (15.000, 13.000, 1.000), e applicando le aliquote corrispondenti agli scaglioni si ottiene l'imposta lorda:

15.000 23% = 3.450

28.000 – 15.000 = 13.000 27% = 3.510

1.000 38% = 380

Imposta lorda = 7.340,00 euro (imposta lorda)

A questo punto si deve calcolare e diminuire l'imposta lorda delle detrazioni spettanti.

La prima è quella prevista per il coniuge a carico prevista decrescente con l'aumentare del reddito. Nel nostro esempio spetta una detrazione di 690 euro.

7.340 – 690 (detrazione per coniuge a carico) = 6.650 (**imposta al netto della detrazione per coniuge a carico**).

La seconda detrazione è quella relativa al lavoro dipendente; anche questa è decrescente all'aumentare del reddito di lavoro. Il calcolo è sintetizzato nella tabella seguente:

Detrazione lavoro dipendente

Reddito di lavoro dipendente superiore ad euro 28.000 e fino ad euro 55.000

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante calcolare:

1) Quoziente = $\frac{55.000 - \text{Reddito netto}}{27.000}$

2) Detrazione spettante = 978 (importo predeterminato per legge) Quoziente

Da cui ne deriva:

$$\frac{55.000 - 29.000 \text{ (reddito netto)}}{27.000} = 0,96 \text{ (quoziente)}$$

E quindi:

- 978,00 0,96 = 938,88 (detrazione per lavoro dipendente spettante)
- 6.650 – 938,88 = 5.711,12 (**imposta al netto della detrazione per lavoro dipendente**)
- Detrazioni per spese mediche (il 19% dell'ammontare ridotto di 129 euro)
- 2.000 – 129 (franchigia) = 1.871 19% = 355,49 (**detrazione per spese mediche**)
- 5.711,12 – 355,49 = **5355,63 (imposta netta)**

APPROFONDIMENTI

Dottrina

FORTE, *Deduzioni e detrazioni: le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche*, in *Corr. trib.*, 2006, 22, 1716.

ZIZZO, *Profili di incostituzionalità del regime dell'utilizzo delle perdite nelle imposte sul reddito*, in *Corr. trib.*, 2007, 24, 1987.

PASTORINO, *Contributi previdenziali ed assistenziali dei professionisti: oneri o costi?*, in *Dir. prat. trib.*, 2009, 5, 1015.

PACE, *La deducibilità dell'assegno di divorzio*, in *Corr. trib.*, 2009, 32, 2619.

PERRONE, *Le perdite nell'imposta sul reddito delle persone fisiche*, in *Rass. trib.*, 2012, 5, 1163.

GAIANI, *Il nuovo regime delle perdite delle imprese IRPEF*, in *Il Fisco*, 2019, 6, 512.

Giurisprudenza

Cass., Sez. trib., 2 giugno 2009, n. 15161: *“In tema di imposte sui redditi, la regola secondo cui le perdite di società in accomandita semplice eccedenti l'ammontare del capitale sociale vanno sottratte, per questa parte, dal reddito dei soli soci accomandatari in proporzione della loro quota di partecipazione alla società (art. 8, co. 2, del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917), si estende anche ai soci accomandanti i quali si siano ingeriti non occasionalmente nella gestione sociale, poiché, in tal caso, essi perdono la limitazione di responsabilità, e sono quindi chiamati a rispondere delle perdite oltre il valore della quota sociale di cui sono titolari”*.

Cass. civ., Sez. V, 18 giugno 2010, n. 14707 (**il testo è riportato nella sezione “CASI”**): *“Ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. b), del t.u.i.r. – (applicabile ratione temporis), in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di diverso accordo fra i coniugi, deve riconoscersi per intero la detrazione del figlio al genitore affidatario”*.

Cass. civ., Sez. VI-5, 28 giugno 2012, n. 11022 “*Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio giusta il quale la deducibilità dell’assegno al coniuge separato e divorziato è accordata soltanto alle corrisposizioni periodiche e non a quella effettuata in unica soluzione*”.

Prassi

Circ. Ag. Entr., 1° giugno 2012, n. 19/E (*Chiarimenti in tema detrazioni per spese sanitarie, carichi di famiglia e altre deduzioni e detrazioni*).

Circ. Ag. Entr., 11 luglio 2014 n. 22/E (*Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati*).

Ris. Ag. Entr., 3 dicembre 2014, n. 107/E (*Contributi assistenziali versati al Fondo*).

Circ. Ag. Entr., 24 aprile 2015 n. 17/E (*Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti*).

Circ. Ag. Entr., 10 aprile 2019, n. 8/E (*Commento alle novità fiscali. Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di bilancio 2019). Primi chiarimenti e risposte a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata*) (il testo è riportato nella sezione “CASI”).

Casi e Materiali

Per i documenti concernenti i *Casi* ed i *Materiali*, si rinvia ai contenuti telematici inseriti nella parte on line del Volume (§ 1 dei *Casi*; §§ 17 e 18 dei *Materiali*).

2. TASSAZIONE SEPARATA

Sommario: 1. Premessa. – 2. La tassazione separata delle plusvalenze da cessione di azienda. – 3. La tassazione separata del t.f.r.

1. Premessa

Come già visto nel precedente capitolo, il reddito complessivo delle persone fisiche, che raccoglie tutti i redditi posseduti dal contribuente nell'anno, viene suddiviso in scaglioni per poter attuare la progressività dell'imposizione.

In questo sistema, con l'espressione "tassazione separata" si fa riferimento a quei redditi (siano essi di lavoro subordinato, diversi, ecc.) che **non concorrono alla formazione del reddito complessivo** in quanto tassati con un'aliquota determinata secondo speciali regole.

I redditi soggetti a questo speciale regime sono elencati nell'art. 17 del t.u.i.r., cui vanno aggiunti i redditi percepiti dagli eredi e dai legatari per beni o attività del defunto (art. 7, co. 3). Tra le fattispecie elencate nell'art. 17 possono essere ricordate, a titolo meramente esemplificativo, il trattamento di fine rapporto (t.f.r.) e le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni.

Tali redditi sono esclusi dal computo del reddito complessivo in quanto **redditi a formazione pluriennale** per i quali l'applicazione delle regole ordinarie condurrebbe ad un iniquo aggravio di imposta in ragione della unitaria percezione in un dato periodo d'imposta, con la conseguenziale irragionevole applicazione della più alta aliquota derivante dal principio di progressività.

La tassazione separata, in altri termini, consente di adeguare l'imposizione a situazioni reddituali che esprimono una minore capacità contributiva rispetto a quella che deriverebbe dalla pedissequa applicazione degli scaglioni in tutte le ipotesi in cui non vi è coincidenza tra il momento della produzione del reddito (trattandosi di reddito a formazione pluriennale) e il periodo d'imposta in cui esso diviene imponibile.

Non si tratta, dunque, di un'agevolazione riconosciuta a particolari redditi ma di un criterio di ordine generale per **rapportare la tassazione dei redditi a formazione pluriennale alle normali aliquote**.